

Publicato il 21/04/2020

N. 00205/2020 REG.PROV.CAU.
N. 00357/2020 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Seconda)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 357 del 2020, proposto da Daniele Tisot, rappresentato e difeso dagli avvocati Giorgio Azzalini e Chiara Cerrone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il loro studio in Belluno, viale Fantuzzi, 11a;

contro

il Comune di Santa Giustina, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;

la Prefettura della Provincia di Belluno, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

dell'ordinanza del Sindaco del Comune di Santa Giustina n. 23 del 14 aprile 2020, recante "misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica COVID-19. Ordinanza di chiusura temporanea dei cimiteri cittadini",

pubblicata sull'Albo pretorio in pari data, nella parte in cui "ordina la chiusura dei cimiteri del Comune di Santa Giustina fino al 3 maggio 2020".

- nonché di ogni altro atto e/o provvedimento pertinente, anche non noto al ricorrente, avverso il quale si formula sin da ora espressa riserva di proposizione di motivi aggiunti in caso di relativa produzione in giudizio;
-. con, in ogni caso, condanna alla refusione delle spese di causa, come generale norma.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

CONSIDERATO

che il pregiudizio lamentato (preclusione all' esercizio del diritto di culto e accesso al sepolcro del figlio a partire dal 19 marzo 2020) si è già ormai per la più gran parte (30 giorni) consumato, e che il residuo periodo di chiusura del cimitero (ulteriori 13 giorni fino al 3 maggio), ove rapportato a quello già sofferto (30 giorni) e a quello pregresso di incontestato esercizio anche quotidiano del diritto (14 anni dal 2006), non appare di rilevanza temporale tale da aggravare in modo determinante il danno già patito, e da giustificare misure cautelari in mancanza di contraddittorio e di trattazione collegiale;

P.Q.M.

Respinge l'istanza ex art. 56 del C.p.a.

Fissa per la trattazione collegiale la Camera di Consiglio del 14 maggio 2020.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Venezia il giorno 21 aprile 2020.

Il Presidente
Alberto Pasi